

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) DOLMETTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 14/06/2022

FATTO

1.- Con riferimento a un finanziamento strutturato a mezzo cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel gennaio 2011 ed estinto in via anticipata nel gennaio 2015, il ricorrente si dichiara non soddisfatto delle interlocuzioni avute in proposito con l'intermediario. E per questo sollecita l'attenzione dell'Arbitro, chiedendo che l'intermediario sia dichiarato tenuto a corrispondergli la complessiva somma di € 4.609,00, oltre interessi legali dal dì dell'estinzione anticipata al saldo. Anche richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il ricorrente assume, in particolare, che in caso di estinzione anticipata debbono essere rimborsate, per la frazione temporale non ancora maturata, tutte le commissioni e spese considerate in contratto e applicate dall'intermediario. Nel concreto, chiede il rimborso, pro quota, del montante delle voci costituite dalle «spese di istruttoria», «commissioni rete distributiva»; «costi assicurativi rischio impiego»; «polizza assicurativa rischio vita» 2.- In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente segnala di avere già corrisposto, in ragione dell'anticipata estinzione, le somme dovute al riguardo e assume di avere dunque già restituito tutto quanto dovuto.



Nel merito, dichiara la conformità del proprio operato alle Istruzioni della Vigilanza; contesta la tesi dell'efficacia diretta nell'ordinamento interno della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia con riferimento alla materia declinata dal ricorso del cliente; rileva che l'accoglimento della tesi propugnata dal ricorrente condurrebbe, nella sua potenziale replica nei confronti di tutte le fattispecie nel concreto omogenee a quella qui in discussione, a «conseguenze paradossali ed effetti imponderabili».

DIRITTO

3.- Di fronte alle richieste formulate dal ricorrente il Collegio constata la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 11 *octies* d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, che, tra le altre cose, ha riformulato il precedente testo dell'art. 125 *sexies* TUB. Il comma 2 della nuova disposizione prevede, in particolare, che «alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 *sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Il contratto, a cui fanno riferimento le richieste di retrocessione avanzate dalla parte ricorrente, rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della norma appena trascritta. 4.- Ora, con riguardo alla disposizione del comma 2 dell'art. 11 *octies*, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione se essa imponga, oppure no, di «modificare l'orientamento sin qui seguito da questo Arbitro ... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente»; più in particolare, «se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato ... nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (25.7.2021) applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data». 5.- Nell'esaminare l'indicata questione, il Collegio di coordinamento, con decisione 15 ottobre 2021 n. 21676, ha rilevato che la norma del comma 2 «individua una disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125 *sexies* TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di Vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». Ha poi osservato che, all'interno del nuovo art. 11 *octies* comma 2, la «bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125 *sexies* TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere a una consapevole determinazione del legislatore della novella, che non può ragionevolmente non avere tenuto presente l'interpretazione dell'art. 126 della direttiva prospettata dalla CGUE nella ... sentenza Lexitor». Per precisare, in via consecutiva, che «l'eventuale antinomia fra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale, giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla GCUE) abbia efficacia diretta,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti»: «in siffatta situazione a un giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta»; una simile possibilità, comunque, resta «notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale» e «non può sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea».6.- In esito a questi rilievi, nella decisione citata il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, per cui «in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11 *octies* comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge del 23 luglio 2021 n. 106, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). A ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non ricorrente riguardano distintamente le voci «spese di istruttoria» e «oneri di distribuzione».7.- Il Collegio ritiene di conformarsi alle determinazioni appena riportate, come manifestate dalla richiamata decisione del Collegio di Coordinamento.8.- Nella fattispecie concreta, che qui si esamina, va tenuto conto del fatto che la resistente ha dato prova di avere già rimborsato le somme di € 174,09 a titolo di spese di istruttoria; di € 748,72, a titolo di commissione rete distributiva; di € 364,49 a titolo di assicurazione rischio vita. Ne segue che, effettuati i dovuti calcoli sulla base della documentazione prodotta in giudizio, rimane da corrispondere al ricorrente la somma di € 96,00 con specifico riguardo alle spese di istruttoria, posto che le attività richiamate nel contratto sotto questa voce sono da considerare *recurring*.9. L'intermediario ha già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 20,00, a titolo di rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 96,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO